

Codice DB1511

D.D. 8 ottobre 2013, n. 551

**CIG in deroga - Gestione 2013 - Rettifiche ad integrazione del monte ore di integrazione salariale per domande autorizzate a consuntivo - Elenco n. 2.**

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell'esaurimento dell'esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenuto dal Fondo Sociale Europeo avviata con l'intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che prevede che alla CIG in deroga venga riservato il 90% delle risorse disponibili, e alla mobilità in deroga il restante 10%, e che proroga le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l'Accordo Quadro dell'anno precedente, approvato in data 22 dicembre 2011, apportando alcuni limitati aggiustamenti alla normativa precedente;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della

qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

#### CONSIDERATO

- che si è convenuto con la Direzione regionale INPS, sentite le parti sociali, tenuto conto dell’elevato numero di istanze di CIG in deroga pervenute nel 2013 e della carenza di risorse, e vista pertanto la necessità di massimizzare l’erogazione dei fondi disponibili per coprire il maggior numero possibile di domande, di procedere da giugno 2013 in via sperimentale con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull’applicativo gestionale *on-line* della Regione, per le istanze di durata non superiore a tre mesi che risultino interamente consuntivate, da liquidare entro i limiti di ore fruite e per i soli dipendenti elencati nell’istanza di CIGD;
- che la Regione ha pertanto comunicato a tutti gli operatori del sistema la modifica gestionale sopra richiamata, pubblicando in data 7 giugno 2013 un avviso sull’area dedicata alla CIG in deroga nel sito regionale e invitando tutti i referenti delle pratiche a caricare i consuntivi non ancora registrati sul sistema e a verificare il pieno allineamento dei dati dichiarati alla Regione con quelli contenuti nella modulistica SR41 trasmessa all’INPS;
- che le domande, suddivise come prima indicato, sono organizzate, a partire dal 17 giugno 2013, in *tranches* omogenee, da trasmettere all’INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di Tecnostruttura e di Italia Lavoro;
- che nel caso delle domande elencate nell’Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante, riferito all’Elenco n. 2 di integrazione ore, facendo seguito ad un primo elenco approvato con Determinazione n. 499 del 12 settembre 2013, i referenti delle pratiche hanno richiesto agli uffici regionali un’integrazione al monte ore a suo tempo autorizzato, avendo verificato che le ore a consuntivo dichiarate erano inferiori a quelle effettivamente fruite, e che il nuovo monte ore, così integrato, rientrava comunque entro il tetto di ore richieste a preventivo;
- che l’elenco allegato riporta gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione che vengono rettificati, gli identificativi della domanda e del datore di lavoro richiedente, il numero delle ore aggiuntive da liquidare e l’ammontare del nuovo monte ore;
- che il sistema di autorizzazioni a consuntivo adottato ha carattere sperimentale, e che le modifiche richieste interessano 20 domande con un’integrazione di 3.585 ore in complesso, su un totale di oltre 6.000 domande finora autorizzate a consuntivo per quasi 5 milioni di ore, e hanno pertanto un carattere marginale anche in termini economici, configurandosi come errori di natura fisiologica in una procedura gestionale così complessa;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 90% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga prevista dall’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012, dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali sopra citati n. 73648 e 73649 del 6 giugno 2013 e n. 74286 del 4 luglio 2013, di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome della somma complessiva di 1.330 milioni di Euro, che prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un’assegnazione totale di 99.796.888,96 Euro;
- che spetta all’INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, verificandone la congruenza con la modulistica SR41 ricevuta, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le ore integrative autorizzate secondo le modalità previste dall’Istituto d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’eventuale attribuzione della spesa ad uno dei tre Decreti Interministeriali sopra citati, in relazione

all'ordine di emissione e alla capienza residua, mantenendosi entro i limiti della effettiva disponibilità delle risorse accertate.

Si ritiene pertanto di dover approvare le rettifiche richieste, autorizzando l'INPS alla liquidazione delle ore aggiuntive riportate per ogni domanda nell'Allegato A, e di demandare al Settore Lavoro la trasmissione all'INPS dell'integrazione dati attraverso l'apposita funzionalità telematica disponibile nell'area della Banca Dati Percettori del sito Internet INPS.

tutto ciò premesso,

#### IL VICE DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### DETERMINA

– di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'aumento del monte ore di CIG in deroga autorizzato a consuntivo sulla base delle dichiarazioni aziendali sulle ore di CIG effettivamente fruite per le 20 domande elencate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riferito all'Elenco n. 2 di integrazione ore, che riporta gli estremi delle Determinazioni regionali di autorizzazione che vengono rettificate, gli identificativi della domanda e del datore di lavoro richiedente, il numero delle ore aggiuntive da liquidare e l'ammontare del nuovo monte ore, in seguito alle richieste di integrazione pervenute agli uffici regionali competenti dai referenti delle pratiche, una volta verificato che le ore a consuntivo dichiarate erano inferiori a quelle effettivamente fruite e che il monte ore così integrato rientra entro il tetto di ore richieste a preventivo;

– di disporre che le ore aggiuntive indicate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando, nella misura del 90% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga prevista dall'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012, le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648 e n. 73649 del 6 giugno 2013 e n. 74286 del 4 luglio 2013, di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome della somma complessiva di 1.330 milioni di Euro che prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 99.796.888,96 Euro;

– di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale attribuzione delle spese ad uno dei tre Decreti Interministeriali sopra citati, in relazione all'ordine di emissione e alle disponibilità residue, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali menzionata in premessa, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

– di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Vice Direttore Regionale

Giuliana Fenu